

Prot.

**Servizio: UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI
COMPLETI PER LA RICERCA DI BATTERI E MICETI SU CAMPIONI DI SANGUE E IN
LIQUIDI DIVERSI DAL SANGUE IN FABBISOGNO ALL’U.O.C. DI MICROBIOLOGIA**

ID SINTEL N. 205103399

CIG N. B7B18CC069

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

Premesso che:

- *il d.lgs n. 36/2023 (“Codice dei Contratti Pubblici”), come modificato dal d.lgs n. 209/2024, prevede all’articolo 60 che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi redatte conformemente ai requisiti di cui all’Allegato II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi al Codice dei Contratti Pubblici;*
- *nella gara in epigrafe la clausola di Revisione prezzi è riportata all’art. 24 del Capitolato d’oneri di gara, che così recita:*

E’ ammessa la revisione dei prezzi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo del contratto e opera nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l’Azienda Sanitaria utilizza il seguente indice ISTAT, associato al CPV dell’appalto, come indicato nelle Tabelle D e D.1. dell’Allegato II.2-bis al D.Lgs 36/2023: PPI – prezzi alla produzione dell’industria (Codice ATECO 325).

L’indice utilizzato è pubblicato sul portale istituzionale dell’ISTAT, unitamente alla metodologia di calcolo.

La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, t$ corrisponde alla data di fine periodo di rilevazione considerato e I e I' l’indice utilizzato.

Qualora l’applicazione del presente articolo non garantisca il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona

fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, la possibilità per l'Azienda Sanitaria o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tal caso, all'Appaltatore sarà dovuto il pagamento delle sole prestazioni esattamente eseguite.

- *Ad avviso della Scrivente, la predetta clausola risulta carente di taluni elementi essenziali, richiesti dal citato Allegato II.2-bis Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, "Allegato"). In particolare, l'art. 3.2 dell'Allegato prevede che la revisione dei prezzi sia attivata dalla stazione appaltante "automaticamente, anche in assenza di istanza di parte". Secondo la disciplina del Codice, l'intero procedimento di riequilibrio contrattuale è soggetto a meccanismi automatici (v. art. 2, comma 1 dell'Allegato) ed è di competenza dell'amministrazione appaltante, che è tenuta a (i) individuare gli indici di riferimento sulla base del CPV; (ii) monitorarne periodicamente l'andamento e (iii) applicare senza indugio la clausola di revisione "quando la variazione supera, in aumento o in diminuzione .la soglia del 5 per cento....". Anche la misura dell'aumento è determinata sulla base di un mero calcolo automatico (l'80 per cento della parte eccedente lo scostamento tollerato del 5 per cento rispetto all'indice sintetico).*

Alla luce di quanto sopra, la clausola di cui all'art. 24 del Capitolato d'onori di gara appare generica, incompleta e non conforme alla normativa, in quanto:

- a) non esplicita la natura automatica dell'attivazione della revisione dei prezzi;*
- b) non prevede l'obbligo in capo a codesta Stazione appaltante di procedere al monitoraggio periodico degli indici di riferimento*

La nuova formulazione dell'articolo 60 del Codice dei Contratti pubblici, così come l'Allegato, sono divenuti efficaci dal 31 dicembre 2024 e da tale data le Stazioni appaltanti sono tenute a conformarvisi.

L'avviso relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 476163-2025; pertanto, entrambe le date sono successive all'entrata in vigore e all'efficacia del richiamato articolo 60 del Codice dei Contratti Pubblici.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

L'istituto della revisione prezzi, nell'ambito della presente procedura, soggiace necessariamente alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ovvero all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, così come modificato ad opera dell'art. 23 del D. Lgs. n. 209/2024 (c.d. 'Correttivo'), nonché all'Allegato II. 2bis al D. Lgs. n. 36/2023, anche se non espressamente riportati in tutte le loro parti nel Capitolato d'onori o negli altri documenti di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Sandro Possamai